



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE DI N. 7 SOCIETÀ DELLA PROVINCIA DI POTENZA AI SENSI DELL'ART.40 DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020.

IL DIRIGENTE IN QUALITÀ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019 e modificato dalla stessa con delibera n. 38 del 28 giugno 2024;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;



VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;


CONSIDERATO CHE:

- con nota n.8534/U DEL 23/04/2024 è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di n.45 società di capitali poste in scioglimento senza liquidazione con determinazione del Conservatore n.66 del 22/04/2024;
- con la nota sopra richiamata, il Conservatore del registro delle imprese ha comunicato agli amministratori l'avvenuta iscrizione della determinazione di cui sopra;
- il comma 4 dell'art.40 del D.L. 76/2020 prevede che agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
- ai sensi del successivo comma 5 dell'art.40 del D.L. 76/2020, a seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4 sopra richiamato, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo;
- la nota n.4 del 30/11/2021, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto le modalità di notifica degli atti e dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale valido e attivo;
- con la nota n.3/2022, il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto i termini e le modalità di notifica nell'ambito dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;
- il comma 1 dell'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge n.120/2020, indica che ogni cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese debba essere disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese;
- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che "ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese";

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n.66 del 22/04/2024 è stata iscritta la determina di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, ai sensi del comma 3 dell'art.40 del D.L. 76/2020, tra le altre, delle seguenti società:

N.	Prov	N. REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	104130	00775930548	EDILVALLESINA - S.R.L.
2	PZ	116469	00885290700	GRI.VAS. S.R.L.
3	PZ	72868	00963920764	POOLSERVICE - S.R.L.
4	PZ	80838	01116800762	S.I.CO.MA.N. S.R.L.



N.	Prov	N. REA	Codice Fiscale	Denominazione
5	PZ	85435	01197930769	TERZO MILLENNIO S.R.L.
6	PZ	85399	01208530764	SARAUTO S.R.L.
7	PZ	85473	01218760765	ECOSAN S.R.L.

- con nota n.8534/U del 23/04/2024 è stata comunicata agli amministratori l'adozione della determinazione di cui sopra con contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società sopra richiamate;
- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 e segg. della legge n.241/90, con assegnazione di un termine di 60 giorni, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;
- il procedimento di cancellazione d'ufficio si è svolto nel rispetto dei termini e modalità di notifica disposte dal Conservatore del Registro delle Imprese nella nota n.3/2022;
- ai sensi del comma 5 dell'art.40 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n.120/2020, il Conservatore del Registro delle Imprese provvede alla cancellazione delle società poste in scioglimento senza liquidazione dopo aver accertato, tra le altre, "...la mancanza di beni iscritti in pubblici registri...";
- le società di seguito elencate risultano avere veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA) tenuto da ACI, come da visure acquisite al protocollo dell'ente, con i numeri 17768/E dell'8/08/2024 e 18464/E del 30/08/2024, e conservate agli atti del procedimento:

N.	PR	REA	Codice Fiscale	Denominazione	Num. Protocollo
1	PZ	104130	00775930548	EDILVALLESINA - S.R.L.	17768/E dell'8/08/2024
2	PZ	116469	00885290700	GRI.VAS. S.R.L.	17768/E dell'8/08/2024
3	PZ	72868	00963920764	POOLSERVICE - S.R.L.	17768/E dell'8/08/2024
4	PZ	80838	01116800762	S.I.CO.MA.N. S.R.L.	17768/E dell'8/08/2024
5	PZ	85435	01197930769	TERZO MILLENNIO S.R.L.	17768/E dell'8/08/2024
6	PZ	85399	01208530764	SARAUTO S.R.L.	17768/E dell'8/08/2024
7	PZ	85473	01218760765	ECOSAN S.R.L.	18464/E del 30/08/2024


Ritenuto necessario, per i motivi su esposti, revocare il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione delle 7 società di capitali sopra indicate;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio registro imprese;

DETERMINA

- di disporre l'iscrizione della revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione delle seguenti società:

N.	Prov	N. REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	104130	00775930548	EDILVALLESINA - S.R.L.
2	PZ	116469	00885290700	GRI.VAS. S.R.L.
3	PZ	72868	00963920764	POOLSERVICE - S.R.L.
4	PZ	80838	01116800762	S.I.CO.MA.N. S.R.L.



N.	Prov	N. REA	Codice Fiscale	Denominazione
5	PZ	85435	01197930769	TERZO MILLENNIO S.R.L.
6	PZ	85399	01208530764	SARAUTO S.R.L.
7	PZ	85473	01218760765	ECOSAN S.R.L.

- di comunicare il presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, secondo le modalità stabilite con la Nota 4/2021 e con la Nota 3/2022 del sottoscritto Conservatore R.I.;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente;
- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel registro delle imprese delle revocche ivi disposte, fatte salve le posizioni per le quali, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, dovessero pervenire istanze o comunicazioni di provvedimenti ostantivi all'iscrizione della revoca dello scioglimento.

Il Dirigente Area n. 2
“Registro Imprese
e Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.